

INCENTIVI FISCALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

CREDITO D'IMPOSTA ART. 1- COMMI 35-36 - L. 190/14

PER PROGETTI REALIZZATI A DECORRERE DALL' ESERCIZIO 2019

Finalità

Contributi a fondo perso, nella forma del credito d'imposta, per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate sul territorio nazionale.

Il provvedimento è in vigore, con successive modificazioni, a partire dall'esercizio 2015, fino al 2020. La presente scheda si riferisce alle attività di R&S realizzate nel 2019.

Soggetti ammissibili

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Progetti ammissibili

Esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo come definiti dalle disposizioni europee, ovvero: iniziative di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

In particolare:

- Attività di ricerca fondamentale, intese come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche per le quali non sono previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
- Attività di ricerca industriale e sviluppo, intese come attività di studio, progettazione prototipazione ed eventuale brevettazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, caratterizzati da tecnologie e/o soluzioni tecniche non consolidate per il settore di riferimento.

Si escludono tutte le attività non collegate ad aspetti tecnologici ma, piuttosto, afferenti problematiche di tipo organizzativo e commerciale (es. ricerche di mercato, studi di design, ecc.).

Costi ammissibili

I costi ammissibili alle agevolazioni sono quelli di competenza dell'esercizio (2019) per:

- a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S;
- a bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di R&S;
- b) Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo);
- c) Contratti per il diretto svolgimento delle attività di R&S stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati o con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up / pmi innovative non in rapporto di collegamento con l'impresa richiedente.
- c bis) Contratti per il diretto svolgimento delle attività di R&S stipulati con soggetti diversi non in rapporto di collegamento con l'impresa richiedente;
- d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- d bis) Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Agevolazioni

Le agevolazioni consistono in un credito d'imposta calcolato sulla spesa incrementale (= differenza positiva) tra l'ammontare delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (tipicamente esercizi 2012, 2013 e 2014).

La misura dell'agevolazione è determinata applicando alla spesa incrementale le seguenti aliquote:

- 50% relativamente ai costi di cui a precedenti punti a) e c)
- 25% relativamente a tutti gli altri costi

L'agevolazione spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 10 milioni per beneficiario, ed è riconosciuta a condizione che la spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo effettuata nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, è previsto un contributo aggiuntivo fino ad € 5000 a copertura delle spese di certificazione del revisore legale.

Iter

L'impresa deve predisporre:

- apposita relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in relazione ai progetti o ai sottoprogetti realizzati,
- documentazione contabile con certificazione di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti e comunque non prima del rilascio della certificazione del revisore.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP

Per informazioni: